

Professionisti equiparati alle Pmi per i fondi Ue

Alessandro Sacrestano

I professionisti parteciperanno a bandi di appalto per l'assegnazione di incarichi e consulenze presso le pubbliche amministrazioni. A stabilirlo è l'articolo 12 del Jobs act per il lavoro autonomo. Le Pa non dovranno solo attivarsi per la predisposizione di bandi a favore dei lavoratori autonomi, ma altresì mettere questi ultimi nella condizione di prenderne conoscenza. A tale scopo le Pa potranno servirsi anche dei neonati sportelli dedicati al lavoro autonomo, che lo stesso provvedimento ha istituito all'interno dei centri per l'impiego e degli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro e che, come previsto, potranno avvalersi anche di convenzioni con gli Ordini e i Collegi. L'obiettivo, insomma, è quello di ampliare nel maggior modo possibile la partecipazione dei professionisti alle procedure di aggiudicazione. Una menzione a parte, poi, meritano le precisazioni della legge a proposito di accesso dei lavoratori autonomi ai fondi europei. La Finanziaria per il 2016, recependo la raccomandazione della Commissione Ue del 6 maggio 2013 n. 361, ha autorizzato la concessione di finanziamenti a favore dei liberi professionisti, con riferimento ai fondi strutturali 2014/2020. I professionisti, a questo scopo, sono assimilati alle piccole e medie imprese. Allo stato, quindi, non esiste più alcuna preclusione per i lavoratori autonomi per l'accesso alle risorse dei Fondi sociali europei (Fse), Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e programmi operativi nazionali (Pon) o regionali (Por). Circa l'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, la legge sul lavoro autonomo ha previsto la possibilità di accesso a regime, ribadendo l'equiparazione dei lavoratori autonomi alle Pmi. Inoltre, allo scopo di favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, la norma riconosce ai professionisti, senza alcuna limitazione soggettiva per la forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in



materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA.